



COMUNE DI VICENZA

SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE DISCIPLINANTE L'ACCOGLIENZA DI MINORI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, MADRI CON MINORI, GESTANTI E NEOMAGGIORENNI IN STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE IN AMBITO REGIONALE

TRA

Il Comune di Vicenza, C.F. e P.I. 00516890241, (di seguito denominato "Comune"), rappresentato dal Dirigente dei Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari Opportunità, Micaela Castagnaro, nata a Verona (VR) il 20/07/1962, incaricata con provvedimento del Sindaco - PGN 217476 del 29/12/2023 - di conferimento di incarico dirigenziale;

E

l'Ente _____, con sede in _____, Via _____ (di seguito "Ente Gestore"), C.F. e P.I. _____, rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____;

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 09.06.2015, così come modificata con D.G.C. n. 27 del 20.02.2018, sono state individuate le modalità per la costituzione di un elenco di strutture sociali autorizzate e accreditate (ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della D.G.R. n. 84/2007) che erogano servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori, minori stranieri non accompagnati, madri con figli minori, gestanti e neo maggiorenni sono state approvate le linee guida per il loro inserimento nelle predette strutture;
- con determina del Dirigente dei Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari Opportunità n. 2660 del 07/11/2025 è stato approvato l'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco delle strutture in oggetto per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2027;
- con determina n. _____ del _____ è stato approvato l'elenco, suddiviso per unità d'offerta, delle strutture sociali in oggetto;

Tutto ciò premesso,

ART. 1

FINALITA' ED OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto il servizio di accoglienza residenziale e semi-residenziale, per minori, minori stranieri non accompagnati, madri con minori, gestanti e neo maggiorenni in strutture autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi della L.R. n. 22/2002 e successivi provvedimenti attuativi.

Finalità dell'inserimento residenziale

Garantire al minore accolto, da solo o insieme alla madre, un ambiente idoneo alla sua crescita ed evoluzione psichica, fisica e relazionale, quando è necessario sostituire o integrare le funzioni genitoriali e familiari temporaneamente compromesse.

L'accoglienza in ambiente comunitario ha la duplice valenza di offrire al minore un accompagnamento nel suo percorso evolutivo e di recuperare la capacità genitoriale per consentirne il rientro nel suo ambiente originario.

Nel caso in cui tali obiettivi non potessero essere raggiunti, l'inserimento in comunità ha la finalità di consentire al minore l'opportunità di rielaborare la propria esperienza personale e familiare in funzione di una possibile accoglienza in un'altra realtà familiare alternativa a quella originaria o di accompagnarlo verso forme di autonomia personale e socio-economica.

Per le gestanti e madri con minori l'inserimento si pone le seguenti finalità:

- offrire uno spazio temporaneo di protezione, cura e sostegno al fine di rimuovere lo stato di disagio e le cause di emarginazione;
- definire programmi e progetti di assistenza e di integrazione sociale finalizzati all'autonomia.

Finalità dell'inserimento semiresidenziale.

L'intervento ha finalità educative ed assistenziali volte alla realizzazione di progetti di integrazione del minore nel territorio e con il nucleo familiare curando nello specifico:

- la promozione del benessere dei minori e delle loro famiglie sul territorio, prevenendo le situazioni di marginalità sociale, favorendo l'integrazione all'interno della comunità di appartenenza;
- il sostegno del minore nel processo di crescita personale e nello sviluppo delle sue potenzialità;
- il contenimento del disagio al fine di evitare una separazione dalla famiglia di origine;
- la cura della famiglia di origine per il recupero ed il potenziamento delle capacità genitoriali.

ART. 2

DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

Il Comune di Vicenza si avvale del servizio residenziale e semiresidenziale per le prestazioni educative e socio assistenziali in favore di minori, minori stranieri non accompagnati, madri con figli minori, gestanti che si trovano in condizione di grave disagio psico-fisico e relazionale.

Il progetto di inserimento comunitario o semiresidenziale può prevedere brevi estensioni oltre i 18 anni d'età (neomaggiorenni) al massimo fino al ventunesimo anno di età, quando sia necessario consolidare il raggiungimento di obiettivi di maturazione psico-sociale.

In tal caso, qualora il progetto di autonomia del minore sia proficuamente avviato, il Comune di Vicenza riconosce alla struttura ospitante una retta ridotta dal momento del compimento della maggiore età.

Il Comune di Vicenza ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali i minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale competente, dall'Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell'Ordine, secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.

ART. 3

MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione del minore o della madre con minore avviene, ai sensi delle linee guida approvate con la citata delibera di Giunta Comunale n. 95 del 09.06.2015, modificata con delibera nr. 27 del 20.02.2018, con le seguenti modalità:

Inserimento in Pronta Accoglienza (situazione di emergenza)	Progetto di inserimento in struttura residenziale e semiresidenziale
Il Servizio Sociale o le Forze dell'Ordine individuano in emergenza l'unità di offerta disponibile alla pronta accoglienza, secondo quanto previsto dal processo di scelta descritto nelle citate Linee Guida. L'accoglienza del minore prevede la consegna della dichiarazione di affido alla struttura.	L'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale approva il Progetto Quadro e individua la tipologia di offerta appropriata, secondo quanto previsto dal processo di scelta descritto nelle citate Linee Guida.
Il Servizio Sociale trasmette il primo giorno lavorativo utile il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, se presente, o la nota delle Forze	Il Servizio Sociale concorda l'inserimento del minore con il Responsabile della struttura e trasmette il

dell'Ordine. Se l'inserimento è richiesto dalle Forze dell'Ordine, il Responsabile della Struttura dà comunicazione al Comune il primo giorno lavorativo successivo all'inserimento.	provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, se presente.
Per la copertura della spesa viene assunta apposita determinazione dirigenziale. Ad avvenuta esecutività del provvedimento sarà trasmessa alla struttura specifica lettera-contratto, che dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'Ente Gestore, indicante gli elementi essenziali dell'accordo.	Per la copertura della spesa viene assunta apposita determinazione dirigenziale. Ad avvenuta esecutività del provvedimento, sarà trasmessa alla struttura specifica lettera-contratto, che dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'Ente Gestore, indicante gli elementi essenziali dell'accordo. Nelle more dell'esecutività del provvedimento, il minore può essere accolto, se l'intervento è indifferibile: in tal caso viene consegnato alla struttura la dichiarazione di affido del minore.
Il Servizio Sociale redige il Progetto Quadro entro 30 giorni dall'inserimento.	La struttura redige un Progetto Educativo Individuale in coerenza con gli obiettivi del Progetto Quadro entro 30 giorni dall'inserimento.
La struttura redige un Progetto Educativo Individuale entro 60 giorni dall'inserimento	

E' compito del servizio sociale curare la comunicazione con la famiglia e con il tutore del minore, se nominato dall'Autorità Giudiziaria.

L'ammissione è subordinata al provvedimento di autorizzazione formale da parte del Comune di Vicenza contenente anche l'impegnativa di spesa per il pagamento della retta.

ART. 4

CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente Gestore si impegna ad assicurare l'esecuzione del **servizio residenziale** secondo le seguenti modalità:

- a) curare il processo di inserimento del minore nel rispetto della sua specifica individualità, favorendo un positivo adattamento relazionale nell'ambiente comunitario;
- b) gestire il raggiungimento degli obiettivi del Progetto educativo, tenendo conto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, ove presenti; il Progetto Educativo Individuale viene aggiornato d'intesa con il Servizio Sociale ogni sei mesi o in caso di significativi cambiamenti intervenuti;
- c) mantenere una costante collaborazione e verifica con il Servizio inviante e con le figure di tutela giuridica, con particolare riguardo alle modalità di gestione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine;
- d) tenere i rapporti con la scuola e i servizi sanitari secondo i bisogni specifici del minore;
- e) favorire l'inserimento nel contesto territoriale e sociale di riferimento della struttura, quando ciò è coerente con gli obiettivi del Progetto individuale;
- f) individuare, in collaborazione con il servizio inviante, occasioni e modalità di ascolto del minore, adeguate alla sua maturità affettiva e relazionale, per consentire l'espressione delle sue opinioni rispetto al percorso comunitario;
- g) collaborare con il Servizio Sociale del Comune nella definizione del progetto di uscita del minore dal percorso comunitario, attraverso l'attivazione della rete di solidarietà e sostegno alla struttura e delle risorse professionali utili per accompagnare il rientro in famiglia o verso percorsi di autonomia personale e lavorativa.

L'Ente Gestore si impegna ad assicurare l'esecuzione del **servizio semiresidenziale** secondo le seguenti modalità:

- a) il servizio dovrà essere assicurato per almeno cinque giorni alla settimana e l'orario minimo sarà di norma il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 18,00;

- b) durante il periodo non scolastico gli orari potranno essere variati, nella distribuzione del monte ore settimanale;
- c) caratteristiche specifiche del servizio:
- supportare il processo educativo del minore:
 - organizzando attività all'interno della struttura capaci di offrire stimoli idonei a favorire lo sviluppo delle capacità cognitivo-relazionali;
 - favorendo il processo di integrazione nella comunità locale;
 - garantendo un rapporto costante con la famiglia;
 - facilitando il raggiungimento di livelli di autonomia compatibili con la fase di sviluppo evolutivo dei minori;
 - garantire un rapporto costante con l'assistente sociale e gli altri operatori che hanno redatto il Progetto Quadro;
 - gestire il raggiungimento degli obiettivi del Progetto educativo, tenendo conto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, ove presenti; il Progetto Educativo Individuale viene aggiornato d'intesa con il Servizio Sociale ogni sei mesi o in caso di significativi cambiamenti intervenuti;
 - garantire forme di supporto alla famiglia attraverso interventi di consulenza educativa.

ART. 5

PRESTAZIONI

L'Ente Gestore garantisce le seguenti prestazioni:

per le accoglienza in regime residenziale:

(a) Prestazioni alberghiere:

- preparazione e somministrazione dei pasti in modo da garantire l'equilibrio nutrizionale, la personalizzazione per particolari esigenze dietetiche (o in caso di intolleranze alimentari), il rispetto delle convinzioni religiose e culturali (in caso di frequenza scolastica a tempo pieno accesso ai servizi di ristorazione scolastica);
- pulizia degli ambienti, lavanderia e stireria del corredo della comunità e degli effetti personali degli ospiti;

(b) Igiene e cura della persona. Biancheria e vestiario. Materiale scolastico:

- corredo personale di base al bisogno;
- accessori e prodotti necessari per la cura e l'igiene personale;
- cura delle operazioni d'igiene personale quotidiana, in base ai bisogni e all'età del minore;
- libri e spese scolastiche ordinarie, qualora non provvedano i genitori;
- eventuale piccola somma settimanale a titolo di "paghetta", qualora non provvedano i genitori, tenendo conto dell'età del minore; nel caso di inserimento della madre eventuale riconoscimento di una piccola somma settimanale, qualora non abbia altre entrate proprie;

(c) Farmaci. Cure mediche

- pagamento dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti ed eventuali ticket sanitari o di altre prestazioni sanitarie ordinarie non coperte dal SSN ma non particolarmente onerose. Nel caso il minore debba essere sottoposto a cure mediche straordinarie ed onerose non previste dal Servizio Sanitario Nazionale, dovrà essere preventivamente trovato un accordo con i genitori / servizio inviante;
- aiuto nell'assunzione di farmaci secondo le prescrizioni mediche, previa l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni alla somministrazione da parte dei genitori/tutori;
- attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie per tutelare la salute del minore, nell'ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale

(d) Attività educative, ricreative e di socializzazione:

- supporto educativo e relazionale; sostegno all'inserimento scolastico, formativo, sociale;

- interventi che favoriscano la socializzazione, la gestione e l'organizzazione del tempo libero e l'integrazione con il territorio;
- adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata purché ciò non contrasti con le norme vigenti e la tutela del minore;
- collaborazione con tutti i Servizi istituzionali, in particolare con il Servizio Protezione e Tutela Minori e con i Servizi Sociali Territoriali, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Quadro attraverso momenti di verifica e programmazione e trasmissione di eventuali relazioni sull'andamento del progetto;
- ogni altra attività strumentale al Progetto Educativo Individuale;

(e) Interventi con la rete familiare del minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente agli esercenti la responsabilità genitoriale e supporto alla relazione tra minori e familiari secondo quanto previsto dal Progetto Quadro;
- sostegno ed accompagnamento del minore nel percorso di dimissioni per il rientro in famiglia o nell'eventuale passaggio all'affido familiare/adozione;
- gestione, in caso di fuga o di altra criticità, delle comunicazioni al Servizio Sociale, alle Forze dell'Ordine, all'Autorità Giudiziaria, al tutore;

(f) Trasporto:

- accompagnamento da/a scuola quando previsto, nonché in altri luoghi di frequentazione abituale (centri ricreativi, sportivi, ecc.) o luoghi di cura (servizi socio-sanitari) in territorio regionale o in zone limitrofe;
- accompagnamento previsto da provvedimenti giudiziari o dal progetto quadro in altri luoghi (ad es. Tribunale per i Minori, incontri protetti) in territorio regionale o in zone limitrofe.

per le accoglienze in regime semiresidenziale :

(a) Prestazioni alberghiere:

- preparazione ed eventuale somministrazione dei pasti in modo da garantire l'equilibrio nutrizionale, la personalizzazione per particolari esigenze dietetiche (o in caso di intolleranze alimentari), il rispetto delle convinzioni religiose e culturali;
- cura e pulizia degli ambienti;

(b) Prestazioni sanitarie:

- attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie per la salute del minore, nell'ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- somministrazione di medicinali secondo le prescrizioni mediche e previa l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni alla somministrazione da parte dei genitori/tutori; c. Attività di cura, educative, ricreative, di socializzazione e di rete;

(c) Prestazioni educative:

- funzioni educative per l'igiene personale quotidiana se previsto nel PEI;
- supporto educativo all'inserimento scolastico, formativo, sociale;
- interventi che favoriscano la socializzazione, la gestione e l'organizzazione del tempo libero e l'integrazione con il territorio;
- ogni altra attività strumentale al Progetto Educativo Individuale
- collaborazione con tutti i Servizi istituzionali, in particolare con il Servizio Protezione e Tutela Minori e con i Servizi Sociali Territoriali, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Quadro attraverso momenti di verifica e programmazione concordati e trasmissione di eventuali relazioni;

(d) Interventi con la rete familiare del minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- supporto alla relazione tra il minore ed i familiari secondo quanto previsto dal Progetto Quadro;

- rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente agli esercenti la responsabilità genitoriale e supporto alla relazione tra minore e familiari come da progetto;

(e) Trasporto:

- accompagnamento da scuola, quando previsto, nonché in altri luoghi di frequentazione abituale o di cura (servizi socio-sanitari).

ART. 6

COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune di Vicenza, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori, garantisce:

- la valutazione e la presa in carico della situazione di disagio, di rischio o di pregiudizio del minore, attraverso l'intervento del Servizio Sociale professionale;
- l'adozione degli strumenti e delle metodologie professionali indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela del minore;
- la definizione e la gestione di progetti di protezione e cura del minore, anche attraverso le forme dell'integrazione socio-sanitaria, garantendo un monitoraggio periodico, con cadenza concordata con la struttura e indicata nel progetto quadro.

ART. 7

PERMANENZA NELLE STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA

La permanenza del minore o della mamma con bambino in pronta accoglienza non dovrà superare i 120 giorni. E' ammissibile una proroga fino ad un periodo massimo di accoglienza di 180 giorni, qualora le dimissioni possano determinare un grave pregiudizio al minore.

ART. 8

DIMISSIONI

La dimissione del minore avviene quando il Servizio sociale responsabile della presa in carico valuta, in collaborazione con il responsabile della struttura e con le figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Quadro e del Progetto Educativo Individuale.

Qualora sopraggiungano condizioni, segnalate anche dalla stessa struttura, che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il minore o la mamma con il bambino potranno essere dimessi previo reperimento di un'adeguata soluzione alternativa da parte del servizio inviante.

Quando nel progetto quadro sono coinvolti più servizi sociosanitari la dimissione dovrà avvenire previo avallo in UVMD, che registra le motivazioni della dimissione e riformula il progetto di inserimento a garanzia della continuità educativo-assistenziale.

Il Responsabile della struttura è tenuto a comunicare ai Servizi Sociali l'avvenuta dimissione del minore entro il termine massimo di n. 5 giorni dalla cessazione dell'inserimento.

La stessa comunicazione deve essere inoltrata immediatamente in caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura di accoglienza: in caso di allontanamento arbitrario del minore, la struttura è tenuta a comunicarlo contestualmente al servizio competente, alle Forze dell'Ordine, al tutore se nominato. In caso di allontanamento arbitrario della mamma con bambino/i, la struttura è tenuta a darne informazione tempestiva al servizio inviante, e alle Forze dell'Ordine se l'inserimento in struttura è stato disposto dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 9

CORRISPETTIVI, REGIME DELLE ASSENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni di accoglienza avviene tramite il pagamento di una retta giornaliera onnicomprensiva che viene corrisposta pro-capite/pro-die in base ai giorni di permanenza.

L'importo delle rette giornaliere è così articolato:

Tipologia e denominazione della struttura	Retta omnicomprensiva (IVA esclusa)

La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate agli effetti della liquidazione come una sola, qualunque sia l'ora dell'inserimento e della dimissione. A tal fine si considererà solo il giorno di entrata.

Per i servizi residenziali e semi-residenziali la retta giornaliera sarà riconosciuta in base al periodo di permanenza nella struttura, tenuto conto del regime delle assenze descritto di seguito.

Eventuali spese per prestazioni straordinarie, non ricomprese tra quelle elencate all'art. 5, che dovessero essere sostenute direttamente dall'Ente Gestore, potranno essere oggetto di rimborso, solo qualora preventivamente concordate con l'assistente sociale referente del caso e autorizzate con determinazione dirigenziale, previa acquisizione della relativa documentazione.

Ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:

Per gli inserimenti residenziali:

- a) degenze ospedaliere: per le degenze ospedaliere, opportunamente documentate dalla struttura che garantirà l'assistenza al minore presso la struttura ospedaliera, verrà corrisposta la retta nella misura del 90%, previa formale autorizzazione da parte del Comune. Nel caso che l'assistenza ospedaliera venga assicurata da altro soggetto (familiare o altro) l'importo corrisposto alla struttura sarà pari al 50% della retta giornaliera.
- b) allontanamenti arbitrari: in caso di assenza arbitraria verrà corrisposta la retta ridotta al 75% per i primi 2 giorni in cui il minore/nucleo ha diritto alla conservazione del posto. Per i giorni successivi, solo nel caso vi sia esplicita e formale richiesta da parte del Comune alla conservazione del posto, la retta corrisposta sarà ridotta al 50%.
- c) vacanze o attività esterne, previamente autorizzate dal Comune, organizzate dall'ente gestore con proprio personale sono assimilabili alla presenza presso la struttura.
- d) soggiorni non a carico della comunità (max 15 giorni nel mese);
- e) rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività (max 15 giorni nel mese);
- f) per le assenze, di cui ai punti 4) e 5), debitamente documentate dall'assistente sociale responsabile del caso, il Comune di Vicenza corrisponderà alla struttura residenziale una retta pari al 75% della retta intera.

Nel caso di rientri programmati e non occasionali del minore in famiglia (es. tutti i week end), finalizzati di norma ad un progressivo riavvicinamento alle figure parentali, per i giorni di assenza verrà corrisposta una retta ridotta del 50%. In ogni caso tutti i periodi di assenza dalla struttura vanno preventivamente concordati e comunicati all'Assistente Sociale referente del caso, nell'ambito delle attività relative alla progettazione dei percorsi individuali, così come articolati all'interno del PEI.

In assenza di tali comunicazioni la retta non verrà riconosciuta.

Per gli inserimenti semiresidenziali:

In caso di assenza del minore fino ad un massimo di quattro giorni al mese il Comune di Vicenza corrisponderà alla struttura semi-residenziale una retta pari al 50% della retta intera.

L'Ente gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all'assistente sociale referente del caso le eventuali variazioni di presenza del minore quali: trasferimenti, vacanze, assenze arbitrarie, ricoveri ospedalieri.

Mensilmente, prima dell'emissione della relativa fattura, dovrà essere inviato un report indicante i giorni di presenza/assenza dei minori inseriti nelle comunità diurne.

I pagamenti avvengono a seguito di presentazione di fattura elettronica, di regola mensile previa verifica circa la regolarità e la congruità della prestazione. Il Comune di Vicenza liquiderà, entro 60 giorni dal ricevimento, le fatture elettroniche emesse. Le fatture dovranno riportare il codice CIG, acquisito ai soli fini della tracciabilità di cui alla L. 136/2010, nonché l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (Split payment), ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014.

Gli importi delle rette, decorso il primo anno di validità dell'elenco, potranno subire delle modifiche al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo e nella misura dell'80% per cento della

variazione stessa. La variazione dei prezzi viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e motivata dell'Ente Gestore, a seguito di istruttoria del Comune di Vicenza.

ART. 10

ADEMPIMENTI IN MERITO ALL'OBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Pena la nullità del contratto, l'ente gestore..... con sede legale in si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso secondo quanto previsto dall'art. 3) della L. 136/2010.

ART. 11

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

La struttura si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni previste dal presente accordo con idonea organizzazione aziendale, garantendo il mantenimento dei requisiti logistici, organizzativi e funzionali e il sistema di gestione e documentazione della qualità, previsti dalla L.R. 22/2002 e successive disposizioni applicative.

Le modalità di organizzazione delle attività devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le verifiche del Comune di Vicenza.

La struttura comunica formalmente al Comune di Vicenza il nome del responsabile di ogni unità di offerta.

Garantisce inoltre la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 12

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2027, restando impregiudicati al decorso di tale termine gli inserimenti in atto.

ART. 13

PERSONALE

L'Ente Gestore si impegna ad impiegare personale nel rispetto degli standard previsti dalle disposizioni regionali di riferimento sopra indicate, in modo tale da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità.

La struttura garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento degli stessi.

L'ente gestore può avvalersi di volontari, curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguanti interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'Ente Gestore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti; pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Vicenza, restando ad esclusivo carico dell'Ente Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Ai sensi della Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 3 aprile 2014 intitolata *"Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro"* che ha per oggetto *"Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro"* è fatto obbligo ai datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, acquisire il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Pertanto l'Ente Gestore dovrà produrre una specifica dichiarazione di responsabilità da cui si evinca l'insussistenza delle circostanze sopra evidenziate per ogni operatore impiegato. La medesima dichiarazione dovrà essere fornita per ogni operatore successivamente assunto nel corso dell'esecuzione del servizio e per i volontari operanti nella struttura.

Il personale impiegato dall'Ente Gestore sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P.

L'Ente Gestore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:

- l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente schema di accordo;
- il rispetto delle leggi e norme regolamentari e contrattuali previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'Ente Gestore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato. Per mantenere un'adeguata idoneità psicologica alla mansione, la struttura garantisce la supervisione degli operatori e la loro periodica formazione, attività previste dalla DGR 84/2007 e documentabili.

ART. 14

COPERTURA ASSICURATIVA

Sono posti a carico dell'Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione delle accoglienze mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge.

Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L'Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente accordo, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità.

Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi degli ospiti inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati ad essi dal personale dipendente o volontario dell'Ente Gestore. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti ai Servizi Sociali.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate.

I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto l'accordo.

ART. 15

OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

Con riferimento alle strutture di pronta accoglienza, l'Ente Gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni feriali e festivi al Comune di Vicenza, alle Autorità competenti e alle Forze dell'Ordine.

I referenti dovranno essere autorizzati, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune di Vicenza inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

L'Ente Gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio.

ART. 16

SICUREZZA DEL LAVORO

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le prescrizioni dei servizi competenti; ad esso è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto del presente accordo e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.

ART. 17

EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

L'Ente Gestore è a conoscenza che i servizi di cui al presente accordo rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della L. 12/06/1990 n.146 e s.m.i., in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi

pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione così come delle eventuali modifiche intervenute successivamente.

ART. 18

VERIFICA DEL SERVIZIO

Nel quadro stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, il Comune di Vicenza ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente accordo; a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio.

ART. 19

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Vicenza, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio. La designazione è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Ente gestore:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del presente disciplinare sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all'incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;
- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

E' fatto divieto all'Ente gestore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati da parte dell'Ente gestore in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto. In caso di mancata accettazione la stazione appaltante, constatata l'impossibilità di affidare il servizio all'operatore selezionato, procederà ad affidare l'appalto al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione.

ART. 20

REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese e tasse sono a carico di chi richiede la registrazione.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Data _____

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune di Vicenza

Il Dirigente dei Servizi Sociali

Dott.ssa Micaela Castagnaro

Per l' Ente Gestore

Il Legale Rappresentante